



# COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania



Servizio di Tesoreria C/C P. 15897952

Tel.: +39 95 662323 - +39 95 662060 - Fax: +39 95 667181

Cod. Fisc. 92001950870

COMUNE DI RADDUSA PROV. DI CATANIA
18 07 11 008338

ORDINANZA N° 11 DEL 19 LUG. 2011

OGGETTO: Prevenzione incendi anno 2011

IL SINDACO

## Richiamati:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, con la quale è stato istituito il Servizio di Protezione Civile e riconosce il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

## Visti:

- la Legge Regionale 31 agosto 1998, n.14, che dispone le norme in materia di protezione civile;
- il D. Lgs. n.112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 Aprile 1996, n. 16, che dispone:
  - all'art. 33, l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
  - all'art. 42, "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;
- la Legge 21/11/2000, n. 353, "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- la Legge Regionale 14 Aprile 2006, n. 14, di modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 Agosto 2007, "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione", che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali.

Visto il T.U. della legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Visto il titolo III del D. Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 29 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, "Codice della Strada";

Visti gli artt. 423, 423-bis, 449, 650 e 652 del C.P.;

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;

**Considerato** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati può costituire pericolo d'incendio;

**Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico utilizzo, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

**Ritenuto** di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi pericolosi per la pubblica incolumità;

**Visto** l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

### **ORDINA**

Per le finalità citate in premessa:

A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del Comune di Raddusa, ai responsabili di cantieri edili, a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche, di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito.

### **DISPONE**

**Che** ai soggetti inottemperanti la presente Ordinanza sarà applicata una sanzione di Euro 50.00 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), in applicazione di quanto previsto dall'art 7 -bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ferme restando, inoltre, le norme previste dagli Artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme dell'allegato regolamento saranno, altresì, punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

**Che** tutti i Cittadini, in caso di avvistamento di incendio, diano immediata comunicazione ad uno dei seguenti numeri:

<b>Corpo Forestale della Regione Siciliana</b>	<b>1515</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>
	<b>335 8753782</b>
<b>Polizia Municipale di Raddusa</b>	<b>335 1765936</b>
<b>Stazione Carabinieri di Raddusa</b>	<b>095 662000</b>
<b>Protezione Civile Comunale</b>	<b>335 8753784</b>

**Che** copia della presente Ordinanza, con allegato Regolamento, venga trasmessa alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio per la Provincia di Catania (con sede a Sant'Agata Li Battiati), alla Provincia Regionale di Catania, al Distaccamento del Corpo Forestale di Caltagirone, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Catania, all'Ufficio Tecnico Comunale, al locale Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri, affinché, nell'ambito delle attività istituzionali di rispettiva competenza, esercitino l'attività di vigilanza.

**Che** alla presente ordinanza sia data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Raddusa <http://www.comune.raddusa.ct.it> e mediante l'affissione di avvisi murali.

E' fatto obbligo a tutti osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 18 Luglio 2011

